



# Commento relativo alla modifica dell'ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli

(Ordinanza sui giocattoli, OSG, RS 817.023.11)

del 14 febbraio 2022

## I. Situazione iniziale

La presente revisione dell'OSG ha lo scopo di recepire nel diritto svizzero i recenti sviluppi del diritto UE, integrandovi le ultime modifiche della direttiva 2009/48/CE<sup>1</sup> sulla sicurezza dei giocattoli, e quindi di aumentare il livello di sicurezza degli stessi, perseguendo al tempo stesso l'obiettivo di evitare ostacoli al commercio tra la Svizzera e l'UE.

## II. Commento alle singole disposizioni

### Allegato 2

*N. 3, n. 9, lett. a e b: correzione del numero 10*

La presente modifica corregge un errore introdotto dalla revisione RU 2021 425 dell'OSG del 30 giugno 2021; al fine di mantenere l'equivalenza con le disposizioni della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, modificata dalla direttiva (UE) 2020/2089<sup>2</sup>.

*N. 3, n. 15: introduzione di un valore limite specifico per l'anilina<sup>3</sup>*

L'anilina (numero CAS 62-53-3) è classificata come cancerogena di categoria 2 e mutagena di categoria 2. Una valutazione scientifica delle proprietà tossicologiche dell'anilina ha evidenziato che l'attuale tenore limite per l'anilina presenta un rischio sia per gli effetti sistemici sia per gli effetti cancerogeni di questa sostanza. Pertanto, alla luce della classificazione dell'anilina quale sostanza CMR, delle conclusioni della relazione di valutazione dei rischi dell'Unione europea sull'anilina, del parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (RAC), del parere del Comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (CSRSA), dei pareri del gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli e del suo sottogruppo «prodotti chimici», e degli studi sulla presenza di anilina nei tessuti, si evince che è necessario fissare un valore limite per l'anilina pari a:

- 30 mg/kg dopo scissione riduttiva nei materiali tessili e nei materiali di cuoio;
- 10 mg/kg pour l'anilina libera nei colori a dita;
- 30 mg/kg dopo scissione riduttiva nei colori a dita.

<sup>1</sup> Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2021/903, GU L 197 del 4.6.2021, pag. 110.

<sup>2</sup> Direttiva (UE) 2020/2089 della Commissione, dell'11 dicembre 2020, che modifica l'allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il divieto di utilizzare fragranze allergizzanti nei giocattoli, GU L 423 del 15.12.2020, pag. 58.

<sup>3</sup> Direttiva (UE) 2021/903 della Commissione, del 3 giugno 2021, che modifica la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i valori limite specifici per l'anilina in determinati giocattoli, GU L 197 del 4.6.2021, pag. 110.



## Allegato 4

Parti della norma EN-71 sono state aggiornate e sostituite da una nuova versione, conformemente alle decisioni di esecuzione (UE) 2021/867<sup>4</sup> e 2021/1992<sup>5</sup>:

### *Norma SN EN 71-2: relativa all'infiammabilità*

La norma armonizzata SN EN 71-2:2021 è più chiara e precisa della norma precedente SN EN 71-2:2011 con corrigendum A1:2014. Essa include i seguenti elementi: ulteriori definizioni, che descrivono meglio a quali giocattoli si applicano le specifiche della norma; formulazioni più chiare e precise; nuove specifiche per i costumi da maschera contenenti imbottiture rimovibili; specifiche aggiuntive per il lavaggio o la pulitura (o l'astensione da tali operazioni) dei costumi da maschera prima della prova; specifiche relative alla prova delle parti più piccole dei giocattoli mediante combinazione delle stesse nonché specifiche relative alla prova di materiali di riempimento, finiture e decorazioni; esempi illustrativi di giocattoli da indossare sul volto o sul capo (quali maschere o caschi) e di costumi da maschera nonché indicazioni su come sottoporli a prova; diagrammi di flusso che indicano come ottenere campioni di prova dai costumi da maschera.

### *Norma SN EN 71-3: relativa alla migrazione di alcuni elementi*

La norma armonizzata SN EN 71-3+A1:2021 aggiorna l'elenco dei valori limite legali, presi dall'OSG, per gli elementi presenti nei giocattoli. L'aggiornamento riguarda l'alluminio e anche il cromo (VI), il cui precedente valore limite è stato soppresso. La formula matematica utilizzata per calcolare la migrazione del cromo (VI) da un campione di giocattolo è stata adattata alla procedura della prova. Tutte le altre modifiche sono di natura redazionale.

### *Norma SN EN 71-4: relativa ai set sperimentali per chimica e attività connesse*

La norma armonizzata SN EN 71-4:2021 è più chiara e precisa della norma precedente SN EN 71-4:2013 grazie a diverse modifiche redazionali. Inoltre, i pittogrammi e le avvertenze del regolamento (CE) n. 1272/2008<sup>6</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio sono stati utilizzati in modo più esteso e coerente. Inoltre, le specifiche per i contenitori a prova di bambino sono ora basate su uno standard internazionale consolidato, ripreso dal CEN. Per alcuni set sperimentali ora si richiede la protezione degli occhi. Sono state infine inserite ulteriori spiegazioni sulla logica alla base delle specifiche.

### *Norma SN EN 71-7: relativa alle pitture a dito (requisiti e metodi di prova)*

La norma armonizzata SN EN 71-7+A3:2020 contiene un riferimento aggiornato alla pertinente legislazione dell'Unione europea relativa all'uso di un determinato numero di coloranti elencati nelle tabelle A.1 e A.2 dell'allegato A di tale norma, che tiene conto delle ultime specifiche e dei criteri di purezza del regolamento (UE) 231/2012<sup>7</sup> della Commissione. L'elenco dei conservanti consentiti nelle pitture a dito nella tabella B.1 dell'allegato B della norma armonizzata SN EN 71-7+A3:2020 riduce la concentrazione massima autorizzata di climbazolo allo 0,2 %. Questo valore è in linea con i più recenti pareri scientifici forniti nell'addendum al parere del comitato scientifico per la sicurezza dei consumatori<sup>8</sup>.

### *Norme SN EN 71-12: relative alle N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili*

La norma armonizzata SN EN 71-12:2017 comprende essenzialmente:

- metodi di prova migliorati per le N-nitrosammine e le sostanze N-nitrosabili negli elastomeri, in particolare per quanto riguarda la capacità di rilevare le N-nitrosammine che si rilevano spesso cancerogene anche a bassi livelli;

<sup>4</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2021/867 della Commissione, del 28 maggio 2021, relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 190 del 31.5.2021, pag. 96.

<sup>5</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2021/1992 della Commissione, del 15 novembre 2021, relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 1 del 16.11.2021, pag. 14.

<sup>6</sup> Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

<sup>7</sup> Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1156, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 87.

<sup>8</sup> The Opinion on Climbazole (P64) ref. SCCS/1506/13.

- dettagli pratici delle prove, che portano a un'applicazione più coerente del metodo di prova;
- mezzi alternativi per misurare e identificare le N-nitrosammine potenzialmente presenti in determinati giocattoli;
- un'estensione del campo di applicazione della norma per quanto riguarda i materiali da esaminare e la durata della fase di migrazione per gli elastomeri, che è la fase essenziale del metodo di prova per il rilevamento di questi materiali nei giocattoli.

*Norma SN EN 71-13: relativa ai giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi*

Le specifiche della norma armonizzata SN EN 71-13:2021 sono più chiaramente legate ai requisiti dell'OSG. In particolare, le specifiche relative alle avvertenze e alle indicazioni specifiche, di cui all'allegato 3, parte B, dell'OSG, sono state estese e riguardano più chiaramente i giochi olfattivi da tavolo, i kit cosmetici e i giochi gustativi che contengono certe fragranze allergizzanti. Inoltre, le specifiche relative alle chiusure dei contenitori a prova di bambino nei giochi e nei kit sono ora basate su uno standard internazionale, ovvero la norma EN ISO 8317:2015 «Imballaggi a prova di bambino – Requisiti e procedimenti di prova per imballaggi richiudibili». Il metodo di prova definito nella norma EN ISO 8317:2015 sostituisce il metodo di prova precedentemente definito nella norma SN EN 71-13:2014.

*Norma SN EN IEC 62115: relativa alla sicurezza dei giocattoli elettrici*

La norma rivista SN EN IEC 62115:2020 e il relativo emendamento SN EN IEC 62115:2020/A11:2020 prevedono:

- l'aggiunta di ulteriori avvertenze per garantire una migliore informazione dei consumatori sui pericoli associati all'ingestione di batterie a moneta;
- l'aggiornamento dei requisiti di accessibilità per le batterie a moneta e a bottone, al fine di garantire un livello di protezione più elevato;
- l'aggiunta di nuovi requisiti per i giocattoli collegati a elettrodomestici, anche ai computer, per proteggere gli utenti dalle scosse elettriche;
- una modifica ulteriore dei criteri per ridurre l'entità delle prove al fine di consentire requisiti semplificati per i giocattoli elettrici a bassa potenza;
- l'aggiunta di ulteriori requisiti per la sicurezza dei LED nei giocattoli allo scopo di ridurre al minimo il rischio di lesioni oculari;
- l'aggiunta di nuovi requisiti per far fronte ai pericoli connessi all'uso di giocattoli cavalcabili elettrici telecomandati;
- una specifica del tipo di batterie da utilizzare per testare i giocattoli elettrici che ne sono sprovvisti all'atto della fornitura, al fine di migliorare la riproducibilità delle prove, dato il maggiore numero dei tipi di batterie disponibili;
- la classificazione delle condizioni generali per le prove al fine di garantire che le condizioni di prova siano adeguate per ciascun tipo di giocattolo e di alimentazione elettrica.

Queste modifiche sono equivalenti alla decisione di esecuzione (UE) 2021/1992<sup>9</sup> della Commissione.

### **III. Ripercussioni**

#### **1. Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni**

Le modifiche proposte non hanno alcuna ripercussione per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

#### **2. Ripercussioni sull'economia**

<sup>9</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2021/1992, del 15 novembre 2021, relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 405 del 16.11.2021, pag. 14.

Le aziende dovranno conformarsi a questi nuovi requisiti recepiti dal diritto UE. Il conseguente aumento temporaneo di lavoro sembra ragionevole e facilita anche l'esportazione verso l'UE.

#### **IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera**

Le modifiche introdotte dalla revisione dell'OSG mirano a riprendere gli sviluppi del diritto dell'Unione europea. Queste modifiche permettono di adattare il diritto svizzero in modo che sia equivalente a quello dell'Unione europea e, a tale proposito, sono in linea con l'obiettivo perseguito dall'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (ARR)<sup>10</sup>. Le modifiche introdotte in questa ordinanza sono quindi compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera nei confronti dell'Unione europea.

---

<sup>10</sup> RS 0.946.526.81